

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 25 marzo 2020, n. 41
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MW, sito nel Comune di Lucera (Fg) località "San Pietro in Bagno";
 - di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera;
 - di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino" sita nel comune di Lucera (già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21/11/2016).
- Società: MI.DI. ENERGIA S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla Via Tommaso Fiore n. 14 – P.IVA 03516470717 e C.F. 03516470717.**

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Società **MI.DI Energia S.r.l.**, con sede legale in Lucera (FG), in C.da San Pietro in Bagno, Cod. Fisc. e P.IVA **03516470717**, con nota acquisita agli atti della scrivente struttura n. 3566 il 28 marzo 2007, presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo **eolico** della potenza prevista pari a **48 MW**, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di **Lucera** (FG).
- Contestualmente, il Proponente trasmetteva copia della ricevuta dell’avvenuto deposito della documentazione inerente l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Regione Puglia - sezione Autorizzazioni Ambientali.
- Successivamente, il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento in oggetto, effettuava l’istruttoria volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza, e con nota prot. n. 11165 del 31/10/2007 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale.
- La Società Istante con nota del 06/12/2007 (acquisita al prot. n. 12668 del 06/12/2007) trasmetteva la documentazione integrativa richiesta. Dalla verifica formale di quanto depositato dal Proponente, emergeva che la stessa risultava ancora carente della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 propedeutica alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi.
- Stante il tempo trascorso, la Società istante proponeva ricorso, al TAR - Puglia I sezione - Bari, per il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine al procedimento volto al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto come descritto nell’oggetto della presente.
- La Sezione procedente con nota prot. n. 7784 del 17/06/2011, comunicava al Proponente di non poter provvedere alla comunicazione di formale avvio del procedimento, e pertanto alla convocazione della Conferenza di Servizi in quanto la documentazione acquisita agli atti del procedimento era carente degli elaborati previsti dall’art. 4 della L.R. 31/2008 succitata.
- Con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepisce le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica; e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell’intero progetto.
- La Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3648 del 04/05/2012 portava a conoscenza della scrivente Sezione che con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 05/04/2012 decideva di assoggettare a

V.I.A. l'impianto in oggetto; pertanto, la società MI.DI. Energia S.r.l. in data 12/04/2013, presentava istanza di V.I.A. presso la competente Autorità Ambientale, ovvero Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente.

- Successivamente, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, effettuata la verifica formale sulla completezza telematica dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 5733 del 08/07/2013 richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it; cui la Società rispondeva con nota pec del 06/09/2013 (prot. n. 7168 del 09/09/2013).
- Pertanto con nota prot. n. 1058 del 12/02/2014, il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali) dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
- La Società istante, con nota pec del 01/08/2014 (acquisita al prot. n. 4621 del 25/08/2104) chiedeva "... *la sospensione del procedimento al fine di attendere l'esito ...*" del procedimento di V.I.A. in corso presso la Provincia di Foggia; successivamente con nota pec del 15/12/2015 (acquisita al prot. n. 5307 del 22/12/2015) trasmetteva il benestare tecnico, inerente le opere di connessione, rilasciato da Terna S.p.A. con la nota prot. n. TISPA/P20130001585 del 21/02/2013; e contestualmente informava la Sezione procedente che la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente aveva provveduto a convocare per il giorno 18/12/2015 la Conferenza di Servizi, nell'ambito dell'endoprocedimento di V.I.A., per l'esame del progetto in oggetto della presente.
- Successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 33884 del 16/05/2016 (acquisita al protocollo 1911 del 17/05/2016), portava a conoscenza della scrivente Sezione di aver provveduto alla remissione, ex art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di V.I.A. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a causa del dissenso manifestato nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 19/02/2016, succitata, dal Segretariato Regionale MiBACT.
- In riscontro a suddetta richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 13908 del 30/05/2016 (acquisita al prot. n. 2566 del 18/07/2016) comunicava il non sussistere delle "... *le condizioni di procedibilità dell'istanza di remissione ...*" in quanto, come dichiarato dalla stessa Provincia, il dissenso espresso dal rappresentante MiBACT, nel corso della seduta del 19/02/2016, era stato reso senza che lo stesso avesse preso visione delle modifiche progettuali "... *scaturite a seguito delle osservazioni formulate da un Ente coinvolto nel procedimento ...*"; ne la Provincia aveva provveduto a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi a valle dell'ottenimento delle osservazioni ovvero controdeduzioni che la Società istante avrebbe fatto pervenire in riscontro al parere negativo espresso.
- Pertanto la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 67004 del 18/10/2016 (acquisita al prot. n. 3812 del 19/10/2016) comunicava che "... *il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1808 del 18/10/2016, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole, ..., limitatamente agli aerogeneratori 2-3-4-5-6-7-8 ...*".
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto della D.D. n. 1808 del 18/10/2016 di V.I.A. favorevole limitatamente agli aerogeneratori n. 2-3-4-5-6-7-8, e della nota pec del 18/11/2016 (acquisita al prot. n. 4308 del 21/11/2016) con cui la società MI.DI. Energia S.r.l. comunicava di aver provveduto al deposito, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, della documentazione tecnico progettuale adeguata agli esiti della procedura ambientale di cui alla citata D.D. n. 1808/2016, convocava, con nota prot. n. 4319 del 23/11/2016, la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **20 dicembre 2016**, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della suddetta seduta ed in particolare a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise con la nota prot. n. 0196264 del 30/11/2016 (acquisita al prot. n. 4429 del 01/12/2016).
- Il verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi veniva trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 4692 del 22/12/2016 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti; il Proponente, infine, con modulo parere depositava apposite dichiarazioni di assenza di interferenze con opere ovvero beni di proprietà di RFI - Ferrovie dello Stato, Anas S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A..
- Successivamente la Società proponente trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione, con note pec del: 29/12/2016 (acquisite al prot. n. 005, prot. n. 010, prot. n. 011 e prot. n. 012 del 03/01/2017), pec del 24/03/2017 (acquisita al prot. n. 1061 del 28/03/2017); pec del 26/05/2017 (acquisita al prot. n. 1832 del 29/05/2017); 07/06/2017 (acquisita al prot. n. 1965 del 13/06/2017); pec del 31/07/2017 (acquisita al prot. n.

2656 del 01/08/2017); la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della summenzionata prima riunione della Conferenza di Servizi.

- Pertanto la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali (già Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica) provvedeva a convocare, con nota prot. n. 2661 del 02/08/2017, la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **28 settembre 2017**, aggiornata con l'invito rivolto alla Società a voler provvedere alla trasmissione della ulteriore documentazione integrativa richiesta nel corso della seduta dagli Enti, con particolare riferimento a quanto richiesto dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia. L'Istante provvedeva con nota pec del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3371 del 10/10/2017).
- Il verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi veniva trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3283 del 03/10/2017 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.
- Successivamente, sono stati acquisiti gli ulteriori pareri, nullaosta ovvero richieste integrazione che si riportano di seguito:
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7048 del 05/10/2017, con cui si conferma il parere favorevole reso nell'ambito del procedimento di V.I.A.;
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 42720 del 06/10/2017, con cui si rilascia parere favorevole del Ministero della Difesa con prescrizioni;
 - ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 47681 del 11/05/2017, trasmesso dal Proponente, con cui si rilascia parere favorevole con prescrizioni;
 - Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170006012 del 05/10/2017, con cui si comunica la rispondenza degli elaborati progettuali inerenti le opere di connessione ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 6652 del 21/09/2017, con cui si comunica di aver esaminato la documentazione prodotta e successiva integrazione, rilevando che le due varianti di percorso non presentano criticità paesaggistiche ed archeologiche tali da modificare le valutazioni favorevoli rese nell'ambito del procedimento di V.I.A.;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, , prot. n. 0110936 del 23/06/2017, con cui si rilascia parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio di una sottostazione utente 30/150 kV collegata in antenna alla nuova stazione elettrica 380/150 kV di Lucera mediante collegamento interrato in AT 150 kV. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo della forze elettromotrici indotte con impianti della rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del ministero verificare il rispetto, da parte della MI.DI. Energia S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec acquisita al prot. n. 270 del 24/01/2017, con cui si comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Società istante con nota pec del 26/05/2017 (acquisita al prot. n. 1832 del 29/05/2017) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la società SNAM Rete Gas con nota prot. n. 3143 del 29/09/2017, confermava la non interferenza dei metanodotti nelle aree interessate dai lavori.

Pertanto si ritiene assolto l'obbligo di effettuare la verifica prevista Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 9370 del 29/08/2017, con cui si comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza di attività accessorie ricomprese nel già citato allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra;
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 14587 del 14/09/2017, atteso che dall'analisi degli elaborati progettuali aggiornati, tra gli immobili interessati dall'attraversamento non emergono nuove particelle catastali intestate al Demanio dello Stato di competenza di questo Ufficio, rimanda a quanto già comunicato con nota prot. n. 23358 del 19/12/2016 ovvero che non si evincono identificativi catastali intestati al Demanio dello Stato di competenza di questo Ufficio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica (ex Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali BA/FG), prot. n. 30377 del 27/12/2016, rilevato che l'impianto interferisce con il corso d'acqua "Canale della Stella" che ricade nel Comprensorio di Bonifica del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia; rilascia parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata della concessione demaniale, con le seguenti prescrizioni:
 - profondità di interrimento non inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo;
 - nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5 dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;
 - apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità;
 - distanza di mt. 20.00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo;
 - esclusione, al fine di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nel pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 n. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.N.A. interferenti con i corsi d'acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 1993 del 25/07/2017, con cui si rilascia parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione

Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 9296 del 12/12/2016, con cui si attesta che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del comune di Lucera (FG) Fg. 52 p.lle 268-170-168-166-163-163-162-161-160-156-155-209-208-44-139, Fg. 50 p.lle 74-84-83-86, Fg. 39 p.lle 112-116-30-121-125, Fg. 51 p.lle 103-608-13, Fg. 49 p.lle 185-183-180-66-22 e Fg. 38 p.lle 74-7-24;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 2370 del 27/03/2017, alla luce dell'attuale configurazione del progetto, essendo una rimodulazione in diminuzione di un precedente progetto di impianto eolico della potenza iniziale di 48 MW ricondotto nella attuale previsione a 21 MW tramite 7 aerogeneratori tripala della potenza uninominale di 3,00 MW da realizzarsi in località "San Pietro in Bagno" nel comune di Lucera (FG), conferma quanto espresso con nota n. 6109 del 16/12/2014, con cui veniva implicitamente evidenziata la condizione di non interesse di questa Sezione in quanto il comune di Lucera in cui ricadono le opere, con le relative infrastrutture, non ricade in nessuna delle zone che il Piano di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (*Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Arre sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa*) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali FG - Attuazione Politiche Forestali, prot. n. 23811 del 28/11/2016, con cui si comunica che i siti di che trattasi non sono assoggettati alla tutela del R.D.L. 3267/1923. Restano comunque ferme, su tutto il territorio regionale, le competenze del Servizio Foreste per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 10/2009 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse l'opportunità;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Servizio Provinciale Agricoltura, prot. n. 43539 del 28/07/2017, con cui si rilascia parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
 - 1) tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 - 2) nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 - 3) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - 4) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - 5) se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - 6) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 12436 del 21/09/2017, con cui si conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 16920 del 16/12/2016 con le prescrizioni di seguito elencate:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante la tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto rispetto agli alvei degli impluvi coinvolti sia valutata sulla base di opportuni studi idraulici relativi alla capacità erosiva dei predetti impluvi per eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali, tenendo

conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto e la quota del terreno al momento della massima escavazione (a ogni modo le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);

- i punti di inizio/fine perforazione delle sezioni 2-3 siano ubicati all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 della N.T.A del P.A.I.;

- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. o nelle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica - idraulica del proponente non siano realizzati interventi di adeguamento della viabilità esistente né interventi indicati come "aree ed allagamenti temporanei" nell'elaborato grafico 16 ("Inquadramento dell'impianto eolico su ortofoto – Viabilità interna del parco eolico");

- sia in fase di cantiere che di esercizio della SE 380/150 kV siano adottate adeguate protezioni in prossimità del reticolo idrografico, evitando eventuali sovrapposizioni.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Al fine di consentire un inserimento ottimale del progetto in questione nel quadro delle pericolosità idrogeologiche riscontrate nell'area, in base alle risultanze dello studio di cui al penultimo punto dei "considerato", si ritiene doveroso, al di fuori del campo formale di applicazione delle N.T.A. del P.A.I., precisare che parte del cavidotto e parte della nuova viabilità ricadono in aree a possibile pericolosità idraulica. Quanto appena esposto, pur non avendo al momento rilevanza formale ai fini della compatibilità al P.A.I., consiglia l'adozione in fase gestionale di ogni opportuna cautela da parte dei responsabili delle attività, in modo da prevenire gli effetti di eventuali piene. A tal proposito si fa presente che le perimetrazioni in questione sono reperibili al link: <http://goo.gl/dO07uZ>.

In riferimento a suddetto parere la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia) e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 57545-32 del 26/09/2017, con cui, valutata la documentazione progettuale acquisita da sito istituzionale in data 25/09/2017 per quanto di competenza, si rileva quanto segue:
 - l'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche: marca ENERCON, modello E101, diametro rotore 100m, altezza mozzo 99m, 15 giri/min, potenza 3 MW;
 - in relazione al calcolo della gittata prodotto dalla società, nel caso di rottura del frammento con distacco degli ultimi a 5 metri dalla pala, si evince un valore di 244,85 metri. Tale distanza risulta superiore alla distanza intercorrente tra l'aerogeneratore n. T6 e la strada provinciale 118. Pertanto non risultano garantite le condizioni di sicurezza in generale nei confronti di possibili incidenti, anche ai sensi dell'art. 7.1 del DM 10-09-2010;
 - una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Sebbene richiesta nel precedente parere non risulta fornita una attestazione, da parte del Tecnico Competente in acustica ambientale, circa la validità delle misure fonometriche allo stato attuale, dal momento che le stesse risultano effettuate nel 2012 e che in tale arco temporale possono essersi configurati nuovi ricettori o condizioni ambientali non considerate nella valutazione di impatto ambientale come presentata nella documentazione di progetto;
 - da una verifica attraverso il sito istituzionale <http://webapps.sit.puglia.it/> risultano distanze tra aerogeneratori non conformi alle misure di mitigazione di cui al punto 3,2 lett n) del DM 10-09-2010. In particolare tra gli aerogeneratori T2 e T3 risulta una distanza di circa m. 365, tra gli aerogeneratori T3 e T4 una distanza di circa m. 356, tra gli aerogeneratori T4 e T5 una distanza di circa m. 385, tra gli aerogeneratori T6 e T7 una distanza di circa m. 515, tra gli aerogeneratori T7 e T8 una distanza di circa m. 550. Tutte le distanze citate risultano inferiori

alla distanza minima tra le macchine pari a 5/7 volte il diametro del rotore. Tale situazione, come già enunciato nel precedente parere, crea un impatto visuale e paesaggistico negativo. Inoltre, l'alternanza di impianti per la produzione di energia da fonte eolica con insediamenti rurali abitativi crea una alterazione e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e la frammentazione degli habitat. L'attuale contesto paesaggistico, con particolare attenzione all'impatto visivo, risulta essere già penalizzato dalla presenza di altri impianti eolici oltre la compresenza di insediamenti abitativi e, pertanto, la realizzazione di ulteriori impianti costituiti da strutture che si sviluppano essenzialmente in altezza, visibili pressoché in ogni contesto territoriale e a notevole distanza, non tutelerebbe le qualità visive del paesaggio.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 18/10/2016 sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, determina di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera, località San Pietro in Bagno, presentato dalla Società MI.DI. Energia SRL per la realizzazione delle sole torri n. 2-3-4-5-6-7-8, e di prescrivere, in corrispondenza di tutte le criticità evidenziate dall'allora Soprintendenza Archeologica della Puglia, un'attività di "scotico preventivo" alla presenza di un archeologo qualificato per tutte le aree di interferenza e fino al raggiungimento delle quote di posa dei cavi.

RILEVATO che:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 6652 del 21/09/2017, comunicava di "... aver esaminato la documentazione prodotta dalla MI.Di Energia S.r.l. ... rilevando che le due varianti di percorso non presentano criticità paesaggistiche ed archeologiche tali da modificare le valutazioni favorevoli precedentemente espresse ..." in sede di V.I.A. provinciale e confluite nella D.D. n. 1808 del 18/10/2016.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 17289 del 27/09/2017, con cui si evidenzia che, a integrazione di quanto già espresso con nota prot. n. 13480 del 21/07/2017, dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con gli impianti irrigui del Comprensorio del Sud Fortore distretti 5A e 6A che con la rete idrografica gestita da questo Consorzio, come di seguito descritte:

a) Rete irrigua

a1) Rete di adduzione

- Foglio 40 p.la 73 agro di Lucera: il tracciato del cavidotto, posizionato lungo la S.P. 118, attraversa l'adduttore Triolo – Foggia costituito da una tubazione dn 1560 mm. con pressione di esercizio di 8 atm.;
- Foglio 39 p.la 45 agro di Lucera e Foglio 51 p.lle 379, 351, 383, 387 agro di Lucera: il tracciato del cavidotto è posizionato nella fascia demaniale a servizio dell'adduttore primario Triolo – Foggia costituito da una tubazione dn 1560 mm. con pressione di esercizio di 8 atm.;
- Foglio 49 p.lle 191, 189, 187, 185, 183, 181, 179 agro di Lucera e Foglio 52 p.lle 137, 139, 141 agro di Lucera: il tracciato di cavidotto è posizionato nella fascia demaniale al servizio dell'adduttore primario Triolo – Celone costituito da una tubazione cn 1740 mm. con pressione di esercizio di 8 atm.;

a2) Rete di distribuzione

Gli impianti da realizzare hanno numerose interferenze con la rete di distribuzione dei distretti irrigui 5A e 6A; trattasi di interferenze per parallelismo (tipo A) ed intersezione (tipo B).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore

del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a $\Phi 275$ mm., mt. 2.50 per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 4.50 per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed i cavidotti elettrici, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.. Per condotte posate in fascia espropriata i cavidotti elettrici devono essere posati ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni (elettrorodotti interrati)

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a $\Phi 275$ mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm.. non inferiore a mt. 13.50 per diametri da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm., per condotte di diametro superiore a $\Phi 1200$ mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti UMI.DI. e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù o favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.

b) Rete Idrografica

È stata rilevata l'interferenza del cavidotto con il Canale Stella per la quale la Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici con nota prot. 30377 del 27/12/2016 ha già dettato le prescrizioni per l'esecuzione. A riguardo si evidenzia solamente che l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione all'uso dei beni demaniali prevista dal R.R. n. 17/2013.

Sulla scorta degli atti tecnici integrativi depositati dalla società proponente sul portale, in particolare l'elaborato "C2 - Planimetria di dettaglio con sezioni e particolari costruttivi degli attraversamenti", si rileva che le condizioni e le prescrizioni in precedenza illustrate sono state sostanzialmente rispettate; ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando la necessità, prima dell'inizio dei lavori, della formalizzazione della procedura di autorizzazione all'uso dei beni demaniali previsto dal R.R. n. 17/2013.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1808 del 18/10/2016, con cui, visto il parere del Comitato tecnico per la VIA, è stato espresso parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto eolico da realizzare nel comune di Lucera, località San Pietro in Bagno presentato dalla società MI.DI Energia S.r.l. per la realizzazione delle sole torri n. 2-3-4-5-6-7-8, a condizione che in corrispondenza di tutte le criticità evidenziate dall'Allora Soprintendenza Archeologica della Puglia (ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia), un'attività di "scotico Preventivo" alla presenza di un archeologo qualificato per tutte le aree di interferenza e fino al raggiungimento delle quote di posa dei cavi;
- Comune di Lucera, prot. n. 45147 del 28/09/2017, con cui l'Ente riconferma il proprio parere favorevole, già reso in sede di conferenza per il giorno 21/12/2016, con le seguenti prescrizioni:
 - per gli aerogeneratori di cui alle già citate criticità manifestate sia dal Comitato VIA che da questo Ente (n. 1-10-13-14-15-16), venga valutata attentamente da parte di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento

di approvazione in questione l'ammissibilità ad una loro eventuale autorizzazione nel rispetto dei vincoli paesaggisti di cui al PUTT/P e PPTR;

- nell'eventuale accoglimento della VIA riferita al parco eolico in questione, la struttura provinciale responsabile unica del procedimento VIA, tenga conto della sovrapposizione di effetti, e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del presente parere, nonché accerti l'applicabilità al caso di specie delle inelleggibilità di cui al Regolamento Regionale 24 del 30/12/2010 e del PPTR trattandosi di un progetto presentato prima della entrata in vigore delle medesime norme;
- in fase progettuale di Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto, venga recepito, nell'ambito dell'Atto Unico, l'accordo ex Art. 11 della Legge 241/90 regolante i rapporti nella fase di costruzione di impianto eolico fino alla sua definitiva dismissione, sottoscritto in data 25/02/2009, dall'ing. Giuseppe CINQUIA in qualità di Dirigente del IV Settore e il sig. Giampietro DI MOLA, in qualità di Presidente della MI.DI. ENERGIA S.r.l.;
- la struttura Regionale in fase di autorizzazione unica dell'impianto acquisisca adeguata polizza a garanzia della totale dismissione dello stesso impianto e delle relative opere accessorie, valutazione previamente la congruità dell'importo garantito;
- siano acquisiti tutti i NN.OO degli Enti/Uffici coinvolti nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento;
- sia evitata la collocazione di quegli aerogeneratori del parco il cui posizionamento genera contrasto con eventuali aerogeneratori singoli di potenza inferiori a 1 MW, autorizzati in ambito comunale in ossequio alle procedure regionali precedenti;
- venga rinviata alla Regione Puglia la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenza tra il parco eolico in oggetto della presente conferenza ed altre proposte presentate nell'ambito del comune di Lucera. Tutto ciò soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012 che ha previsto l'invio della convocazione della conferenza dei servizi anche alle Società che hanno presentato progetti di impianti eolici nel Comune di Lucera;
- lo scavo per la realizzazione delle pale al limite dell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative e dei relativi cavidotti di cui al PPTR approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 13/02/2015, sia concordato con l'ente preposto alla tutela;
- le opere inerenti strutture pubbliche (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27/10/2014 avente per oggetto *"Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"*;
- eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 70 del 26/09/2013;
- durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;
- l'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere.

Laddove il nuovo percorso del cavidotto interseca invariati strutturali, è necessario reperire tutti i pareri degli Enti coinvolti, qualora non ancora pervenuti e precisamente:

- 1) parere dell'Adb relativamente al vincolo IS.IG.ca: invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua (fonte: art.6 e art. 10 NTA/PAI); ACP_S ca: invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: corso d'acqua (elementi rinvenuti dall'Autorità di Bacino della Puglia *"Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia"*);
- 2) parere della Provincia di Foggia – Settore Ambiente relativo al vincolo UCP.re: invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Reticolo idrografico di connessione R.E.R.;

- 3) parere ENEL SpA, relativamente alla Rete tecnologica: elettrica – linea elettrica area nuda;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot n. 31812 del 21/09/2017, con cui, tenuto conto della integrazione progettuale, depositata dalla Società proponente sul portale www.sistema.puglia.it - Sezione Autorizzazione Unica ed acquisita in data 19/09/2017, si richiamano le favorevoli determinazioni già espresse con la precedente nota prot. n. 41460/UID del 01/12/1016 ove comunicava che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture connesse, come da documentazione progettuale acquisita. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", ", prot. n. 3085 del 16/02/2017, con cui, visti i pareri favorevoli formulati dal COMFOP SUD e dal 15° Reparto Infrastrutture; tenuto conto che l'impianto in oggetto non ha incidenza ne interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. . 42720 del 06/10/2017, con cui, in relazione all'opera in oggetto, preso atto dei pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero della Difesa (art. 334 D.Lgs. 15/03/2010 n. 66). Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. dell'A.M. in anticipo almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata da ordigni bellici, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree interessate ai lavori a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture.;
 - ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 47681 del 11/05/2017, trasmesso dal Proponente, con cui, visto il parere ENAV, si rilascia nullaosta alla realizzazione del parco eolico con le seguenti prescrizioni:
 - a) gli aerogeneratori, presentando un'altezza del suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;
 - b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
 - c) gli aerogeneratori, presentando un'altezza del suolo non inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dai definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piani campagna (torre + raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio del mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota;

- SNAM Rete Gas S.p.A., modulo parere del 21/09/2017, acquisito al prot. n. 3143 del 29/09/2017, con cui si conferma la non interferenza dei metanodotti nelle aree interessate ai lavori, così come trasmesso in occasione della Conferenza dei Servizi del 20/12/2016, con modulo parere del 13/12/2016 (acquisito al prot. n. 4607 del 16/12/2016). Resta inteso che, qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto, la scrivente società dovrà essere di nuovo interessata al fine di valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti;
- ANASS.p.A., prot. n. 0433422 del 28/08/2017, con cui si segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza, per cui non si emette alcun parere;
- Autostrade per L'Italia S.p.A., prot. n. 22472 del 07/12/2016, con cui, in riferimento alla convocazione alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2016, si comunica l'impossibilità a partecipare alla stessa ma che, tuttavia, avrebbe fatto pervenire un parere scritto, non appena in possesso della documentazione descrittiva di dettaglio delle opere interferenti con la infrastruttura autostradale di competenza. Ricorda a tal proposito il quadro normativo di riferimento per la tutela della fascia di rispetto autostradale: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; Circolari ANAS S.p.A. n. 109707/2010 e n. 82481/2011;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3493 del 31/08/2017, con cui si comunica, per quanto di competenza, che gli interventi non prevedono interferenze con la propria infrastruttura ferroviaria, così come già comunicato con nota RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2014\1082 del 13/03/2014;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170006012 del 05/10/2017, con cui si comunica che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in nostro possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a vostro carico i eventuali interferenze. Relativamente alla Opere Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella vostra esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di rete.

Vi informiamo inoltre che non possiamo garantirvi circa le possibili interferenze del vostro impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il nostro controllo; al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con l'iniziativa codice pratica 07010546 della società Lucky Wind 4 S.r.l., cod. prat. 090004552 della società Puglia Energia S.r.l., cod. prat. 07027710 della società Clean Energy RE Due S.r.l., nonché con eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- ASL Foggia;
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria - Ufficio Parco Tratturi;
- Servizio Attività Estrattive;

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i.: *"... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti*

espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 1993 del 25/07/2017, rilasciava parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 2827 del 28/08/2017 al n. 2847 del 28/08/2017, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati, e contestualmente invitando il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Successivamente pervenivano n. 2 opposizioni, trasmesse per opportuna conoscenza alla società MI.DI. Energia S.r.l., che con nota pec del 24/10/2017 (acquisita al prot. n. 4130 del 26/10/2017) trasmetteva proprie osservazioni.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società MI.DI. Energia S.r.l. provvedeva al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 18/10/2016, visto il parere del Comitato VIA espresso in data 12/11/2015 determinava di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera, località San Pietro in Bagno, presentato dalla società MI.DI. Energia S.r.l., limitatamente agli aerogeneratori n. 2-3-4-5-6-7-8; con le prescrizioni ivi riportate, qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4279 del 10 agosto 2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società MI.DI Energia S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 01 del 03/01/2020 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 4279 del 10/08/2018 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21 MW**, costituito da **7 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri **2-3-4-5-6-7-8**, aventi potenza uninominale 3 MWe, sito nel comune di Lucera, località “San Pietro in Bagno” (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	FOGLIO N.	PARTICELLA N.	COORDINATE UTM	
			X	Y
T2	52	168	536991	4593853
T3	52	162	537303	4593984
T4	51	103	537662	4594296
T5	51	13	537768	4594652
T6	39	125	537995	4595787

T7	50	86	538415	4596073
T8	50	74	538960	4596133

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07022893) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica di trasformazione a 380/150 kV della RTN, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV "Rotello - San Severo" (già Foggia - Larino). Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV sita ne comune di Lucera (FG);
 - Costruzione di una nuova **Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV** da inserire in entra - esce sulla linea 380 kV "Rotello - San Severo" (già Foggia - Larino), sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 09/01/2020 è stato sottoscritto dalla Società MI.DI. Energia S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 23/01/2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 022916;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società MI.DI. Energia S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **MI.DI Energia S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 09/01/2020 dalla società MI.DI Energia S.r.l.;

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4279 del 10/08/2018, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4279 del 10/08/2018, si provvede al rilascio, alla Società MI.DI. Energia S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), in Via Tommaso Fiore - 14, P.IVA 03516470717 e C.F. 03516470717, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **21 MW**, costituito da **7 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri **2-3-4-5-6-7-8**, aventi potenza uninominale 3 MWe, sito nel comune di Lucera, località "San Pietro in Bagno" (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate espresse in tabella::

AEROGENERATORE N.	FOGLIO N.	PARTICELLA N.	COORDINATE UTM	
			X	Y
T2	52	168	536991	4593853

T3	52	162	537303	4593984
T4	51	103	537662	4594296
T5	51	13	537768	4594652
T6	39	125	537995	4595787
T7	50	86	538415	4596073
T8	50	74	538960	4596133

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07022893) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica di trasformazione a 380/150 kV della RTN, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV "Rotello - San Severo" (già Foggia - Larino). Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV sita ne comune di Lucera (FG);
 - Costruzione di una nuova **Stazione Elettrica** di trasformazione **380/150 kV** da inserire in entra - esce sulla linea 380 kV "Rotello - San Severo" (già Foggia - Larino), sita nel comune di Lucera (FG) autorizzata con D.D. n. 68 del 21/11/2016;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società MI.DI Energia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;

- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 32 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**